

Campionato Nazionale CSI di Calcio a Cinque - Categoria Open Maschile stagione 2018/2019 -

REGOLAMENTO DELLA FASE PROVINCIALE

ORGANIZZAZIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE

- Art.1** Il Comitato Provinciale CSI di Ancona organizza la fase provinciale del campionato nazionale CSI di calcio a 5 per la categoria Open Maschile.
- Art.2** Al campionato possono prendere parte le società affiliate al Comitato Provinciale CSI di Ancona e ai Comitati CSI limitrofi per la stagione 2018-2019.

TESSERAMENTO E CONVENZIONI

- Art.3** Le società schiereranno in campo solo i giocatori regolarmente tesserati per il CSI, per la stagione sportiva 2018-2019, in data antecedente il loro utilizzo in gara.
- Art.4** **Il termine ultimo per il tesseramento di atleti/atlete è fissato per il 28.02.2019.**
- Art.5** Le Società sportive che partecipano al campionato con più squadre devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o specifiche denominazioni. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese le fasi regionale e nazionale, fatto salvo per quanto riportato e alle condizioni previste nel paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI" delle vigenti Norme nazionali sul Tesseramento CSI.
- Art.6** **La partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla Figgc viene stabilita secondo quanto riportato nel nuovo regolamento nazionale dell'attività sportiva CSI "Sport in regola", nell'edizione 2017 pubblicato in data 20 luglio 2017 che è possibile scaricare dal sito www.csiancona.it.**

TUTELA SANITARIA

- Art.7** Ai sensi del D. M. del 18.02.1982 (G. U. n° 63 del 5/3/1982) i campionati di calcio della categoria OPEN sono dichiarati ATTIVITA' AGONISTICA.
- Art.8** Le società potranno schierare in gara solo gli atleti, nati negli anni **2003 e precedenti**, che in data antecedente abbiano ottenuto la relativa idoneità.
- Art.9** Le società sono le uniche responsabili di eventuali inadempienze in materia di tutela sanitaria dei propri atleti.

DISPOSIZIONI TECNICO-REGOLAMENTARI SULLA DOTAZIONE E L'IMPIEGO DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE CSI DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI

- Art.10** 1. A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
- un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
 - il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.
2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.
- La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, commineranno:
- la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
 - un'ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.
- Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.
- L'arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l'utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.

FORMULE DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE

- Art.11** La formula del campionato sarà la seguente: le **10 (dieci)** squadre iscritte che hanno acquisito il diritto di militare in Serie **A1** vengono inserite in un unico girone; tutte le altre **12 (dodici)** squadre iscritte vengono inserite in un altro unico girone denominato serie **A2**. Entrambi i gironi, disputano, in un'unica fase, un girone all'italiana con gare di andata e ritorno. **L'ultima squadra classificata del girone di A1 retrocederà direttamente in serie A2; le prime tre classificate del girone di A2 verranno promosse direttamente in serie A1 per la stagione 2019/2020.**

Art.12 Al termine del girone di andata e ritorno, la squadra vincente il campionato di serie A1 si laureerà Campione Provinciale per la classifica "Tecnica" ed avrà diritto di accesso al Campionato Regionale che si svolgerà nel corso del successivo anno sportivo.

Art.13 Nel campionato nazionale CSI di calcio a 5 Open Maschile vengono parallelamente attivate due classifiche:

1. La **Coppa Disciplina**: la Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico.

Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita i punti previsti dalla Tabella scaricabile dal sito www.csiancona.it e riportata anche sulle norme nazionali.

La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti.

A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione.

Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina.

2. La classifica **Fair Play**: la Classifica "Fair Play" viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti da ogni squadra nel corso della manifestazione e il comportamento disciplinare tenuto dalla stessa così come risulta dalla classifica della Coppa Disciplina.

La classifica Fair Play viene compilata con le seguenti modalità:

- per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica dei gironi all'italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute a rinunce e/o sanzioni disciplinari; si aggiungono, per ogni partita disputata nelle eventuali ulteriori fasi, i relativi punteggi che saranno calcolati con le modalità utilizzate nella prima fase;

- da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio Fair Play il quale si ottiene parametrando i punti della Coppa Disciplina coi criteri di cui alla Tabella Fair Play anch'essa scaricabile dal sito www.csiancona.it e riportata nelle norme nazionali (opuscolo "Sport in Regola"); vanno considerate ovviamente anche le sanzioni disciplinari delle fasi successive dei gironi all'italiana;

- il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;

- il risultato di questa divisione costituisce, per ogni squadra, il punteggio della classifica Fair Play.

La classifica Fair Play verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella col maggiore punteggio.

La squadra vincitrice della classifica Fair Play si laureerà Campione Provinciale Fair Play ed avrà anch'essa diritto di accesso al Campionato Regionale. Se la squadra vincente la classifica Fair Play sarà la stessa che ha vinto la classifica tecnica verrà ripescata la squadra seconda classificata.

Art.14 Ogni partita avrà la durata di 25 minuti per tempo (non bloccati). Ogni squadra nel corso di ciascuno dei due tempi di gioco, attraverso il suo capitano o l'allenatore presente in panchina, può richiedere una sospensione (Time Out) della durata di 1' ciascuna.

Art.15 Il tempo di attesa per l'inizio della gara rispetto a quello fissato sul calendario è di **15** minuti.

Art.16 Non esiste il risultato di pareggio; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i calci di rigore per determinare la vincente (vedi "sistema veloce", Art.22 delle norme nazionali CSI – sezione per discipline – calcio a 5 SPORT IN REGOLA).

Art.17 Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente metodo: **3** punti per la vittoria nei tempi regolamentari, **2** punti in caso di vittoria ai rigori, **1** punto per la sconfitta ai rigori, **0** punti in caso di sconfitta nei tempi regolamentari.

Art.18 Laddove occorra definire l'esatta posizione in classifica la parità in classifica verrà definita nei seguenti modi: sarà compilata una classifica avulsa per la quale saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica; permanendo la parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
- b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle ottenute dopo i tiri di rigore);
- c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando quelle ottenute dopo i tiri di rigore);
- d) differenza reti nella classifica avulsa;
- e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
- g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- h) differenza reti nell'intera manifestazione;
- i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
- j) sorteggio.

Qualora le vincitrici di ogni singola gara dovessero essere designate mediante i tiri di rigore (cfr. "sistema veloce") le reti realizzate sui calci di rigore non verranno conteggiate ai fini della classifica.

DISTINTE DI GARA E DOCUMENTI DI IDENTITA'

Art.19 Le modalità di compilazione ed i tempi di presentazione della distinta (art.39 e successivi delle norme nazionali) sono le seguenti:

Almeno 15' prima (e non oltre) dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto. In caso di presentazione della distinta all'arbitro in ritardo (oltre i 15' di tempo antecedenti l'orario di gara) verranno applicate le seguenti sanzioni:

- 1^a volta: **richiamo**;
- 2^a volta: **ammonizione**;
- 3^a volta: **multa di 10,00 €**;
- 4^a volta: **multa di 15,00 €**;
- 5^a volta: **multa di 25,00 €** e ripetibile per le future

N.B. Tali sanzioni verranno applicate anche in caso di irregolarità nella compilazione della distinta e per le irregolarità riscontrate nelle attrezzature e strutture messe a disposizione dalle singole società sportive che ospitano nei propri campi le gare ufficiali di campionato. Tutte le sanzioni verranno decurtate dalla cauzione versata inizialmente.

L'elenco va compilato in due copie, da consegnare all'arbitro. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al Csi unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

L'elenco deve contenere:

- denominazione della squadra;
- denominazione della squadra avversaria, categoria, data di svolgimento della gara, orario previsto per il suo inizio e impianto sul quale si disputa;
- numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera Csi, tipo e numero del documento di riconoscimento di tutti gli atleti, nel numero massimo previsto per ogni disciplina;
- ruolo ricoperto (allenatore, vice-allenatore, dirigente accompagnatore, ecc...), cognome e nome, numero di tessera Csi, tipo e numero del documento di riconoscimento di tutti i dirigenti, nel numero massimo di tre (il medico, se presente, è ammesso in campo oltre ai tre indicati);

Art.20 La società prima nominata deve consegnare all'arbitro, all'inizio della gara, n° **2** palloni regolamentari n°**4 a basso rimbalzo** mentre la seconda n° **1** pallone. In caso di mancata presentazione dei palloni di gara verranno applicate le seguenti sanzioni:

- 1^a volta: **richiamo**;
- 2^a volta: **ammonizione**;
- 3^a volta: **multa di 10,00 €**;
- 4^a volta: **multa di 15,00 €**;
- 5^a volta: **multa di 25,00 €** e ripetibile per le future

N.B. Tutte le sanzioni verranno decurtate dalla cauzione versata inizialmente.

Art.21 Il giocatore che svolge il compito di capitano deve essere indicato sulla distinta con la sigla “CAP” di fianco al nominativo e quello che svolge il compito di vice-capitano con la sigla “V.CAP”.

Art.22 L’elenco dei giocatori può contenere un massimo di **12** nominativi. Soltanto in cinque possono scendere in campo, gli altri fungeranno da riserve. Sono consentite sostituzioni volanti; solo quella del portiere deve avvenire a gioco fermo. I giocatori che svolgeranno il ruolo di portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni e possono essere riportati in qualsiasi posizione dell’elenco.

Art.23 Per l’elenco dei Documenti di Riconoscimento ritenuti validi, vedasi l’**art. 45** delle Norme Nazionali per l’Attività Sportiva.

I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all’arbitro anche la loro identità.

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può essere ritenuto valido con una delle seguenti modalità:

- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
- attraverso **la tessera CSI con foto (valida solo per la fase provinciale)**; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
- mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. **Tale modalità riconoscimento è consentita solo per la fase provinciale.**
- Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici mediante della “Lista certificata di tesseramento” oppure delle “Distinte di Gioco on-line” (cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e specifiche precisazioni scaricabili anche dal sito www.csiancona.it).
- In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

Art.24 Dovrà essere esibita all'arbitro la tessera di ogni atleta o dirigente iscritto in distinta.

In alternativa potrà essere esibito l'elenco completo dei tesserati della società sportiva elaborato o su apposito modulo dalla segreteria del comitato, attraverso il programma TACSI o sulla Lista Certificata elaborata dal programma di Tesseramento on-line.

Provvisoriamente **per la sola prima gara di campionato** i giocatori potranno prendere parte alla gara anche se provvisti solamente del modello 2/T, ovvero dei modelli 2/RI visti dalla segreteria del comitato. Una volta che la segreteria comunicherà al responsabile della società che le tessere sono pronte da ritirare presso la sede del comitato provinciale decade la validità dei modelli 2/T.

Art.25 Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore. Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti. Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni ma sosterranno nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, chiedere loro di prendere il posto degli assistenti ufficiali. Un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare alla gara come giocatore, purché non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. In tal caso, lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da un altro tesserato.

Art.26 In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla **squadra prima nominata**.

Art.27 L'obbligo di cui al precedente comma, compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati sul modulo di iscrizione; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

DOVERI ED OBBLIGHI DELLE SOCIETA'

Art.28 Vedi gli artt. 34/35/36/37/38 delle Norme nazionali per l'attività sportiva "Sport in Regola"

GARE, RECUPERI E SPOSTAMENTI

Art.29 Tutte le gare della giornata di calendario dovranno essere disputate entro il Martedì sera successivo alla Domenica alla quale fa riferimento il calendario gare, come risulterà dai rispettivi comunicati dei comitati CSI.

Art.30 La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, va espressa da una Società e deve essere accettata e validata dal Comitato al momento dell'iscrizione.

Art.31 Il calendario verrà fornito in bozza e si concederà alle società alcuni giorni di tempo per inoltrare proposte di modifiche, dopodiché verrà approvato e non sarà più possibile apportare nessuna modifica.

Nel corso della stagione sportiva è concesso al massimo 1 (uno) spostamento di gara, utilizzabile fino alla quart'ultima giornata.

Le gare delle ultime 3 giornate di tutti i campionati non possono assolutamente essere sportate, se non d'ufficio.

Lo spostamento deve essere richiesto almeno con 7 giorni lavorativi di anticipo, con adeguato modulo, scaricabile dal sito www.csiancona.it, controfirmato dal Presidente della Società Sportiva e completo di tutti i dati e delle adeguate motivazioni dello spostamento.

Rimane salvo lo spostamento gara per cause di forza maggiore (lutto, impraticabilità dell'impianto sportivo, impossibilità di raggiungere il campo di gioco causa avverse condizioni meteorologiche) opportunamente documentate (vds art.25 Sport in regola).

In caso di approvazione, da parte dell'organizzazione, dello spostamento gara sia per esigenze della Società Sportiva che per cause di forza maggiore, **la gara dovrà essere recuperata entro e non oltre 15 giorni dalla di gara prevista dal calendario ufficiale, e sarà la squadra avversaria, che deve accettare lo spostamento, a fornire la prima data utile di recupero, che comunque dovrà essere avallata della Commissione Tecnica Provinciale CSI Ancona al fine, anche, di verificare la disponibilità dei Direttori di Gara.** Se l'accordo non verrà raggiunto la gara verrà fissata di ufficio, in campo neutro. In tutti i casi sopra citati, le spese saranno a carico alla società che ha richiesto lo spostamento.

Art.32 Il Campionato Nazionale CSI di Calcio a 5 inizia nel fine settimana che va dal **18 al 21 Ottobre 2018** e dovrà terminare entro il **20 Maggio 2019**.

Art.33 L'organizzazione si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare tutte le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie al calendario gare. In tal caso le gare verranno recuperate nella data che la commissione tecnica ritiene più opportuna e le squadre dovranno necessariamente presentarsi in campo con i criteri sopra esposti.

TERRENO DI GIOCO

Art.34 Le gare dei campionati possono disputarsi su terreni di gioco, all'aperto o al chiuso, in erba sintetica, resine o legno, che rientrino nelle misure perimetrali minime previste dalla regola 1 del Regolamento di Giuoco del Calcio a 5 FIGC. **Per le gare disputate in campi all'aperto, se la gara verrà rinviata per maltempo o impraticabilità della struttura, e non vi sono altri campi regolamentari e disponibili nei pressi, la stessa dovrà essere recuperata nello stesso giorno, nella stessa ora e nello stesso campo, la prima data utile successiva, compatibilmente con il calendario gare (dovrà comunque esserci un giorno di recupero fra una gara e l'altra). Nel caso quanto precedentemente scritto non fosse possibile, il recupero della stessa verrà fissato di ufficio dalla segreteria centrale e le spese arbitrali verranno addebitate alla squadra ospitante. E' consigliabile, infine, far provvedere alla copertura dei campi entro e non oltre il 1° Novembre 2018.**

GIUSTIZIA SPORTIVA – RICORSI – RECLAMI

Art.35 Vigono le norme del Regolamento di Giustizia sportiva CSI che è possibile scaricare dal sito internet www.csiancona.it.

Art.36 Il Giudice Unico insediato presso il Comitato Provinciale di Ancona avrà competenza sul Campionato Nazionale CSI Calcio a 5 sia per i provvedimenti assunti d'ufficio sulla scorta dei documenti pervenuti ufficiali, sia su reclami pervenuti inerenti l'esito delle gare; eventuali istanze di revisione avverso i provvedimenti assunti dallo stesso saranno per contro di competenza della Commissione Giudicante del comitato di Ancona. Le modalità di presentazione dei gravami, ivi comprese le tasse relative, sono quelle previste dal Regolamento per la Giustizia Sportiva emanate dalla Presidenza nazionale del CSI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – CAUZIONE

Art.37 All'atto dell'iscrizione la società deve versare una quota di iscrizione di Euro 30,00 (GRATIS per le nuove Società Sportive iscritte) ed una cauzione di Euro 150,00 come specificato sul comunicato ufficiale n°1 del 1 Agosto 2017.

Art.38 La quota di partecipazione al campionato, è di **Euro 700,00** (calcolato sulla base di 18 incontri) per la serie **A1** e di **Euro 832,00** (calcolato sulla base di 22 incontri) per la serie **A2**.

Tale quota dovrà essere versata tassativamente, in un'unica soluzione **entro e non oltre la 3^a giornata**, pena la sospensione dal campionato, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a CSI Comitato Provinciale di Ancona IBAN: IT 74 E 02008 21204 000004076629 o negli altri modi specificati sul comunicato n°1.

Art.39 In caso di ritiro dal torneo per scelta della società o per pene combinate dal giudice unico verrà restituita la differenza tra le partite giocate e quelle non disputate, ma verrà applicata una penale di Euro 250,00.

ESPULSIONE TEMPORANEA

- Art.40** L'espulsione temporanea viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro, ha la durata di **4'** ed è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.
- Art.41** Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:
- sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
 - fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
 - fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.
- Art.42** L'espulsione temporanea si consuma presso la propria panchina ed al termine dei **4'** il giocatore, alla prima occasione di giuoco fermo, chiederà all'arbitro il permesso di riprendere il giuoco; durante l'espulsione temporanea il giocatore dovrà sedere nella propria panchina e coprire la maglia con altro indumento di colore diverso dalla stessa; un giocatore espulso temporaneamente che riprendesse il giuoco senza il permesso dell'arbitro sarà da questi espulso definitivamente.
- Art.43** L'espulsione temporanea in gara potrà essere decretata una sola volta allo stesso giocatore e non potrà essere mai decretata ad un giocatore precedentemente ammonito; per cui al giocatore che avesse già subito in gara un'espulsione temporanea ad ulteriore infrazione, di qualsiasi entità e gravità, dovrà essere decretata, mostrando prima il cartellino giallo, l'espulsione definitiva con cartellino rosso.
- Art.44** Se al termine del primo tempo di gara non è stato del tutto scontato il tempo di un'espulsione temporanea, essa non verrà scontata in quello successivo (o proseguita); tutte le sospensioni temporanee sono comunque esaurite al termine della gara.
- Art.45** Nel caso in cui in una gara più giocatori di una squadra venissero espulsi sia definitivamente che temporaneamente, tanto da mettere a rischio la presenza minima di 3 giocatori in campo per il regolare proseguimento della gara verrà richiamato in campo il giocatore espulso temporaneamente da più tempo anche se non fossero interamente scontati i 4 minuti di espulsione temporanea.
- Art.46** Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea si configura come "ammonizione con diffida" e si somma, con tale tipologia, alle altre ammonizioni subite.

AUTOMATISMO DELLE SANZIONI

Art.47 In ottemperanza ai dettami dell'art. 31 e segg. del Regolamento per la Giustizia Sportiva "Sport in Regola", emanato dalla Presidenza Nazionale del CSI, le espulsioni dal campo di gioco di tesserati, sancite dal direttore di gara, saranno sanzionate automaticamente con una giornata effettiva di squalifica, fatte salve le eventuali decisioni del Giudice Unico pubblicate sul Comunicato Ufficiale.

COMUNICATO UFFICIALE

Art.48 Il Comunicato Ufficiale viene affisso ogni mercoledì entro le ore 19 all'albo del Comitato e pubblicato sul sito internet www.csiancona.it. Dalle ore 13 del giovedì successivo alla pubblicazione del comunicato scatta la presunzione di conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

Art.49 Il CSI e il Comitato Provinciale di Ancona declinano ogni responsabilità per infortuni o danni occorsi a persone o cose prima, durante e dopo le gare, fatta eccezione per quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.

Art.50 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme vigono, nell'ordine, i seguenti documenti (che tutti le squadre sono tenute a conoscere integralmente):

- lo Statuto,
- i Regolamenti e le Norme per l'attività sportiva istituzionale CSI (SPORT IN REGOLA),
- le Norme per il tesseramento ed il Regolamento del Giuoco Calcio a 5 approvate dalla Presidenza Nazionale del CSI.